



COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

ORD. N. 17/2022 REGISTRO ORDINANZE

Lì 12/04/2022

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI TRANSITO IN VIA SAN ROCCO DALL'INCROCIO CON VIALE RIMEMBRANZA FINO AL CIVICO N. 38 DI VIA PINEROLO PER SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta in data 12/04/2022 presentata dalla Società AGROGREEN SRL con sede in Torino C.so Galileo Ferraris N. 110, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla istituzione di divieto transito in Via San Rocco dall'incrocio con Viale Rimembranza fino al civico n. 38 di Via Pinerolo per sostituzione rete acquedotto ;

VISTA la necessità , per i motivi su esposti, di istituire temporaneamente il divieto di transito suddetto;

DATO ATTO che l'istituzione del divieto di transito dovrà avere effetto **DALLE ORE 07:00 DEL GIORNO 19.04.2022, FINO AL TERMINE DEI LAVORI ;**

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 06 in data 17.05.2019, con il quale viene conferita la nomina a Responsabile del Servizio;

VISTO l'art. 7 del vigente Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000 N. 267 ("Testo Unico degli Enti Locali");

ORDINA

- **L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA SAN ROCCO DALL'INCROCIO CON VIALE RIMEMBRANZA FINO AL CIVICO N. 38 ;**
 - **L'istituzione del divieto di transito avrà effetto DALLE ORE 07:00 DEL GIORNO 19.04.2022 FINO TERMINE DEI LAVORI;**
 - **La posa in opera di idonea segnaletica di lavori in corso, prevista dalla normativa vigente, dovrà essere effettuata a cura della Ditta richiedente;**
 - **DOVRÀ ESSERE GARANTITO IL PASSAGGIO AI RESIDENTI, MEZZI DI SOCCORSO A DELLE FF.OO;**
 - **DOVRA' ESSERE GARANTITO IL PASSAGGIO AI PEDONI;**
 - **Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;**
 - **E' fatto obbligo alla Ditta richiedente di osservare le prescrizioni di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni.**
- La Polizia Locale è incaricata a garantire la perfetta osservanza della presente ordinanza;

DISPONE

la presente ordinanza viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune all'indirizzo: www.comune.sansecondodipinerolo.to.it e all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

Che le violazioni connesse ai divieti, obblighi e limitazioni imposti con la presente ordinanza, saranno punite a norma di legge;

INFORMA

Ai sensi degli artt. 4 e 8 della legge 07.08.1990, n. 241:

- Amministrazione competente : Comune di San Secondo di Pinerolo;
- Ufficio competente : **POLIZIA LOCALE;**
- Responsabile del procedimento : **Sig. ARMAND Carlo.**

FA PRESENTE

Che ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n.241 che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla notifica all'Albo Pretorio, ricorso al Prefetto di Torino (D.P.R. 24.11.1971, N. 1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni dalla suddetta notifica all'Albo Pretorio (Legge 06.12.1971, N. 1034).

Dalla Residenza Municipale, lì **12 APRILE 2022.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

(Armand Carlo)